



## Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234  
00153 ROMA - Via Icilio, 7

---

Il 26/07/2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge recante disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e formazione medico specialistico.

All'Articolo 4 (ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo) prevede il passaggio dell'Ordine dei Biologi dalla vigilanza del Ministero della Giustizia a quello della Salute e trasformazione della figura professionale del biologo in professione sanitaria.

Abbiamo avuto rassicurazioni che a settembre partirà il tavolo tecnico, richiesto dall'Ordine, presso il Ministero della Salute per le modifiche agli articoli della Legge 396/67.

Questo è un passaggio molto delicato e importante per la categoria.

La strategia dell'Ordine è quello di blindare l'Art. 3 della citata legge che individua l'oggetto della professione, chiedere una procedura elettorale snella che aiuti i colleghi a votare e non ad ostacolarli.

Questo, come dicevo, è un passaggio delicato che investe tutta la categoria e se è non fatto bene corriamo il rischio di diventare una categoria tecnica succube di quella medica.

In tutti questi anni abbiamo combattuto questo tentativo rivendicando la netta distinzione tra la figura professionale del biologo e del medico, non ci siamo fatti schiacciare sul ruolo tecnico e questo grazie anche al supporto del sindacato dei biologi dipendenti pubblici.

Vi è la novità della territorialità dell'Ordine che comporterà una serie di problematiche ma anche su questo aspetto abbiamo le idee chiare e pensiamo di sottoporre all'attenzione del Ministero della Salute delle opzioni valide e non penalizzanti (da un punto di vista economico) per la categoria.

Di seguito pubblichiamo l'Art. 4 nella sua interezza.

Il Presidente



Dr. Ermanno Calcatelli

**Testo approvato dal Consiglio dei Ministri**  
**(26 luglio 2013)**

**DDL recante disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e formazione medico specialistica e di benessere animale**

Art.4.

(Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, le parole "e dei farmacisti" sono sostituite dalle seguenti ", dei farmacisti e dei biologi".
2. Gli articoli da 14 a 30 incluso, 32 e da 35 a 45 della legge 24 maggio 1967, n. 396, sono abrogati.  
Nella legge di cui al periodo precedente l'espressione "Ministro della giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro della salute"; l'espressione: "Ministero della giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministero della salute".
3. L'articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:  
" Art. 46. (Vigilanza del Ministero della salute)1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi."
4. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute adotta, altresì, gli atti necessari all'articolazione provinciale degli Ordini dei biologi e nomina dei commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 233 del 1946. Il Consiglio dell'Ordine dei biologi e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avverrà con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi atti attuativi.
5. All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è premesso il seguente:  
"Art. 01. (Categoria professionale degli psicologi) - 1. La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233."
6. Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'espressione "Ministro della giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro della salute"; l'espressione: "Ministero della giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministero della salute". Il Ministro della salute, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui al precedente e al presente comma.